

(N. 576-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 5^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica
nella seduta del 20 ottobre 1949

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 maggio 1950 (V. Stampato N. 850)

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

e dal Ministro della Marina mercantile

(SARAGAT)

di concerto col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 MAGGIO 1950

Proroga di agevolazioni fiscali per gli acquisti di navi all'estero.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Le agevolazioni fiscali per gli acquisti di navi all'estero previste dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 779, e dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1947, n. 1337, già prorogate al 31 agosto 1948 con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 703, hanno applicazione anche per gli acquisti compresi nel periodo 1° settembre 1948-31 dicembre 1949.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Le agevolazioni fiscali per gli acquisti di navi all'estero previste dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 779, e dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1947, n. 1337, già prorogate al 31 agosto 1948 con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 703, hanno applicazione anche per gli acquisti compresi nel periodo 1° settembre 1948-30 giugno 1950.

È altresì accordata per lo stesso periodo la riduzione al 2 per cento dell'aliquota del diritto di licenza stabilita con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 822, semprechè la immatricolazione delle navi avvenga, a termini dell'articolo 146 del Codice della navigazione, entro il 31 dicembre 1949.

Per le navi che, a norma del primo comma, fruiscono alla importazione dell'esonero dalla imposta generale sull'entrata non si applica il beneficio di cui all'articolo 17, penultimo ed ultimo comma, della legge 19 giugno 1940, n. 762, ripristinato dall'articolo 10 della legge 7 gennaio 1949, n. 1.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Fino a quando con l'applicazione della nuova tariffa dei dazi doganali non sarà diversamente disposto, ha altresì applicazione la riduzione al 2 per cento dell'aliquota del diritto di licenza stabilita con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 822.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.